

## **MILLEPROROGHE 2025**

### **R.E.N.T.R.I. – 14.4.2025**

*A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri – 21.2.2025*

---

#### RENTRI - PROROGA

Il decreto “milleproroghe” è in attesa di pubblicazione ma è già noto.

Con riferimento al R.E.N.T.R.I., sul sito del Parlamento è possibile leggere che:

*Il comma 2-bis dell'articolo 11, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, reca disposizioni volte a differire al **14 aprile 2025** il termine per l'iscrizione, al Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI), da parte di enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non **pericolosi con più di 50 dipendenti**, nonché da parte di tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali, ivi inclusi i soggetti da questi delegati.*

Così recita il nuovo comma

*2-bis. Ai fini dell'operatività del Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, di cui all'articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il termine di sessanta giorni previsto dall'articolo 13, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 4 aprile 2023, n. 59, è aumentato a centoventi giorni.*

È noto che, in attuazione dell'art. 188-bis Dlgs. 152/2006 – che disciplina il sistema di tracciabilità dei rifiuti anche a mezzo RENTRI – è stato emanato il D.M. Ambiente 4 aprile 2023, n. 59, che disciplina nel dettaglio il sistema RENTRI.

L'art. 13 di tale decreto stabilisce tempistiche di iscrizione al RENTRI differenziate a seconda dei vari soggetti obbligati.

I soggetti interessati sono quelli indicati dalla lettera a) del comma 1:

*“per enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di cinquanta dipendenti, e per tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali, ivi inclusi i soggetti” da questi delegati..”*

Si legge su Dossier del Parlamento la precisazione che:

*“...l'iscrizione al RENTRI deve essere effettuata a decorrere dal 15 dicembre 2024 (vale a dire dal diciottesimo mese a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.M. 59/2023) ed entro i 60 giorni successivi (vale a dire entro il 13 febbraio 2025). Tale ultimo termine, in base al disposto del comma in esame, dovrà essere differito (con apposito decreto ministeriale) al 14 aprile 2025 (cioè entro i 120 giorni successivi, anziché i 60 previsti dal testo vigente del D.M. 59/2023).*

Ricordiamo che:

L'art. 6 del D.L. 135/2018 ha previsto la **soppressione** del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (**SISTRI**) a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Tale articolo ha previsto l'istituzione del Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (**RENTRI**).

**Nelle more** della concreta applicazione del RENTRI, che è organizzato e gestito direttamente dal Ministero dell'ambiente, continuano ad applicarsi i sistemi **tradizionali** (registri di carico e scarico, formulari di trasporto e MUD).

L'art. 1, comma 16, del d.lgs. 116/2020 ha inserito il RENTRI nell'art. **188-bis** del d.lgs. 152/2006.

In attuazione del citato articolo 188-bis, è stato emanato il **D.M. Ambiente 4 aprile 2023, n. 59**, finalizzato alla definizione della disciplina di dettaglio del RENTRI.

Da allora una serie di decreti direttoriali attuativi.

**Si può dire dunque che il RENTRI ha avuto una gestazione di almeno 5/6 anni per muovere i primi passi in tempi recenti (2024/2025).**